



COMUNE DI PRASCORSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2020

INDICE

CAPO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - CONTENZIOSO

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 11 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 12 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 13 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 14 - BASE IMPONIBILE

Articolo 15 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 16 - DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA E DELL’IMPOSTA

Articolo 17 - DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 18 - ASSIMILAZIONI

Articolo 19 - ESENZIONI

Articolo 20 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 21 - VERSAMENTI

Articolo 22 – DICHIARAZIONE

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 23 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 24 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 25 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 26 - BASE IMPONIBILE

Articolo 27 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL' IMPOSTA

Articolo 28 - DETRAZIONI

Articolo 29 - VERSAMENTI

Articolo 30 - DICHIARAZIONE

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 31 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, SOGGETTO ATTIVO

Articolo 32 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 33 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

Articolo 34 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 35 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 36 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 37 - UTENZE DOMESTICHE

Articolo 38 – UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 39 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Articolo 40 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

Articolo 41 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO,
DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

Articolo 42 – TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 43 – ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 44 – AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 45 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN
PROPRIO DI RIFIUTI

Articolo 46 – RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Articolo 47 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

Articolo 48 – VERSAMENTI

Articolo 49 – BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

ALLEGATO 1 – Utenze domestiche

ALLEGATO 2 – Utenze non domestiche

ALLEGATO 3 – Assimilazione rifiuti non pericolosi

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. *Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Prascorsano del tributo TARI, disciplinata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.*
2. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
3. *La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*
4. *Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.*

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

Abrogato

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Abrogato

Articolo 4

ACCERTAMENTO

Abrogato

Articolo 5

RISCOSSIONE COATTIVA

Abrogato

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

Abrogato

Articolo 7

RIMBORSI

Abrogato

Articolo 8

CONTENZIOSO

Abrogato

Articolo 9

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Abrogato

Articolo 11

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Abrogato

Articolo 12

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Abrogato

Articolo 13

SOGGETTI PASSIVI

Abrogato

Articolo 14
BASE IMPONIBILE

Abrogato

Articolo 15
BASE IMPONIBILE

Abrogato

Articolo 16
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Abrogato

Articolo 17
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Abrogato

Articolo 18
ASSIMILAZIONI

Abrogato

Articolo 19
ESENZIONI

Abrogato

Articolo 20
QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Abrogato

Articolo 21
VERSAMENTI

Abrogato

Articolo 22
DICHIARAZIONE

Abrogato

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 23

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Abrogato

Articolo 24

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Abrogato

Articolo 25

SOGGETTI PASSIVI

Abrogato

Articolo 26

BASE IMPONIBILE

Abrogato

Articolo 27

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Abrogato

Articolo 28

DETRAZIONI

Abrogato

Articolo 29

VERSAMENTI

Abrogato

Articolo 30

DICHIARAZIONE

Abrogato

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 31

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, SOGGETTO ATTIVO

1. *Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27/12/2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14/11/1995 n. 481.* Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi, aree scoperte non operative;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni ed autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori;
5. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, fatto salvo il caso di immobili, non utilizzati, serviti da

utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 32

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 33

MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile, misurata a filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima indicata dal regolamento edilizio comunale, viene misurata come segue:
 - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione in percentuale pari al 25 % esclusivamente alla superficie dello specifico locale e della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

Per avere diritto alla riduzione della tariffa l'utente dovrà produrre annualmente la documentazione indicante la ditta autorizzata che ha provveduto allo smaltimento e la qualità e quantità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del Catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 34

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità

competente a norma delle leggi vigenti in materia. *Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel metodo tariffario rifiuti (MTR), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.*”

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’anno di esercizio, purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota deliberata per l’anno precedente.

Art. 35

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di interesse pubblico generale”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. (D.C.C. n. 26 del 21/09/1995)
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale/ dalla Giunta Comunale, contestualmente all’approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 36

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 37

UTENZE DOMESTICHE

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Non vengono considerati ai fini del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - gli utenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purchè per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
5. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
6. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
7. Le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale oppure all'interno del territorio comunale ma presso una diversa abitazione. Per esse è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 2, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. La medesima metodologia si applica alle abitazioni condotte od occupate da personale dipendente da persone giuridiche, nel caso in cui tale personale non vi abbia eletto residenza, il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell'immobile.

8. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

9. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

10. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

Art. 38

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3°, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.

5. Nelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da

ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

8. *Rimane, tuttavia ferma la possibilità per il comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base dei criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.*";

Articolo 39

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, cioè la somma attribuita al Comune dal M.IU.R. ai sensi del D.L. di cui al comma 1, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

Articolo 40

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE.

1. Sul tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. *Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincie o Città*

metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997."

Articolo 41
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO,
DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso
 - b. di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - c. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - d. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 - e. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

La dichiarazione deve contenere:

- a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b. il Codice Fiscale;
- c. per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...) e le generalità del proprietario dell'immobile;
- g. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

- i. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno
 - j. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 33 del presente Regolamento;
 - k. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o. l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - p. l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
 - q. la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza.
 - r. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali non assimilati agli urbani le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune
7. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni. Se la comunicazione avviene oltre i 30 giorni, resta dovuto a carico dell'inadempiente il tributo fino al giorno della dichiarazione di cui al presente comma; fatta salva la possibilità di presentare documentazione a dimostrazione della doppia imposizione degli stessi locali.
9. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
11. L'ente gestore rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

12. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.

Articolo 42

TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 38 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le modalità indicate negli atti di concessione di occupazione.
7. In caso di occupazione abusiva, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
8. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 43

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate a una distanza superiore ai 400 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti, per il

periodo in cui tale situazione sussiste. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

4. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1, L. 147/2013 e s.m.i., per le utenze non stabilmente attive la parte variabile della tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune, che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

6. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1, L. 147/2013 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147, vengono previste le seguenti riduzioni:

- una riduzione del 100% sulla parte variabile della tariffa utenze domestiche per l'abitazione principale e pertinenze dei nuclei famigliari ivi residenti con ISEE inferiore a € 10.000,00, tenuto conto che, per i soggetti che producono reddito da impresa (ad esempio autonomi, artigiani, soci e coadiuvanti, ecc....) è richiesta anche la presentazione di relazione dell'assistente sociale attestante lo stato di disagio economico-sociale. La domanda di riduzione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione;

- limitatamente all'anno 2020, in conseguenza della situazione emergenziale creatasi a seguito dell'epidemia da COVID-19:

a) una riduzione annuale del 100% sulla parte variabile della tariffa utenze domestiche per l'abitazione principale e pertinenze dei nuclei famigliari ivi residenti con uno o più componenti seguiti dai Servizi socioassistenziali del CISS 38 di Cuorgnè o assegnatari dei buoni alimentari previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. La domanda di riduzione deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni dall'approvazione del ruolo Tari 2020, pena la decadenza dal beneficio stesso;

b) una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche per i giorni di chiusura o sospensione dell'attività imposta dallo Stato per contrastare la diffusione dell'epidemia, prevista

dalla delibera ARERA n.158/2020, sulla base di autocertificazione da presentare al servizio tributi con le modalità ed entro le scadenze da questo individuate al fine dell'ottenimento dell'agevolazione;

c) una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche per il periodo dalla data di riapertura dell'attività prevista dallo Stato a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica da COVID 19 fino al 31 dicembre, al fine di sostenere le attività produttive nella ripartenza all'interno di una grave situazione economica causata dalla pandemia da COVID 19. La riduzione viene concessa alle utenze non domestiche che hanno presentato nei termini autocertificazione per l'ottenimento della riduzione prevista dalla precedente lett. b).

8. Qualora la dichiarazione riguardi richieste di riduzioni tariffarie, gli effetti decorreranno dal mese solare successivo la data di presentazione della dichiarazione, *salvo quanto stabilito per le riduzioni previste nel comma precedente alle lettere a, b e c.*

9. Non è possibile l'applicazione di oltre una riduzione per la stessa utenza, *salvo quelle previste al comma 7 per sostenere le utenze nel periodo caratterizzato dall'epidemia da COVID 19.*

Articolo 44

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

Articolo 45

RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico Analoga riduzione potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di

raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Articolo 46

RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto recupero dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 50% della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il recupero di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 30% della produzione ponderale complessiva;

c) nel caso di soggetti privati o di attività che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica, verrà accordata una riduzione massima pari al 20% della tariffa prevista per le abitazioni dei soggetti privati e del 20% per i locali non produttivi utilizzati nello svolgimento dell'attività, a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno, allegando all'autocertificazione la documentazione fotografica relativa al sistema di compostaggio dei rifiuti, e che gli stessi rifiuti non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico.

3. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Articolo 47

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate nel limite massimo del 50%.

Articolo 48

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, con scadenza entro l'ultimo giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 luglio). La Giunta, per ragioni finanziarie ed organizzative, *ovvero legate a situazioni emergenziali* può modificare le scadenze ed il numero di rate con propria deliberazione da pubblicare sul sito web del Comune.

4. SOPPRESSO

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad € 12,00 da intendersi come tributo complessivo su base annua e non con riferimento alle singole rate.

7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

8. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 49

Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

ALLEGATO 1 – utenze domestiche classificazione

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n N(n) \cdot K_b(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI	KA	KB
1		
2		
3		
4		
5		
6 e più		

ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = Q_{UF\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x K_c(ap)$$

$$Q_{UF\text{ndom}} = \frac{C_{FT\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom(ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3 assimilazione rifiuti non pericolosi

Tabella quali-quantitativa

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CONDIZIONI QUALITATIVE

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali
- lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di

- caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.